



**FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVO
RISPETTO AI CONTRATTI ASSEGNATI ANNUALMENTE DAL M.U.R.**

CONVENZIONE TRA E L' UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" PER IL FINANZIAMENTO DI UN CONTRATTO
ANNUALE RINNOVABILE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DI UN MEDICO NELLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
DELLA FACOLTA' DI
DELL'UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" PER L' A. A.

TRA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona della Rettrice pro tempore prof.ssa Antonella Polimeni nata a Roma il 06.10.1962, a quanto segue autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

La.....
c.f. n..... con sede legale in
....., via.....
Rappresentata da
nella persona del....., nato a
..... il....., domiciliato per la carica
in.....
.....

PREMESSO

- il decreto interministeriale 31/10/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha individuato l'elenco delle scuole di specializzazione mediche;
- il decreto legislativo n. 368 del 17/08/1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare l'art. 19, commi 11 e 12;
- la sentenza della Corte Costituzionale in data 22 maggio 2002, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 368/1999;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
- la legge del 12/11/2004 n. 271, art. 1, comma 6-bis, che integra il comma 5 dell'art. 39 del D.
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione Seconda n. 5311/2005 del 18.1.2006 sull'applicazione dell'art. 35 del D. Lgs. N. 368/99;
- il D.L. 104/2013 convertito nella L. 128/2013 in materia di formazione specialistica dei medici che ha previsto, all'art. 21, comma 1 lett. b) che all'esito delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione mediche "è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria";
- il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"
- il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 130 "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368";



- considerato che è interesse di
finanziare un contratto aggiuntivo di formazione specialistica da destinare al candidato che risulti
utilmente collocato nella graduatoria unica nazionale di merito per l'ammissione
alla Scuola di Specializzazione in
..... della durata di anni,
della Facoltà di....., per l' a. a

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 1 – Contratti aggiuntivi

L'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in attuazione della normativa vigente, si impegna
a chiedere al M.U.R., per l'a.a....., l'attivazione di un
contratto di formazione specialistica della durata legale di n. anni accademici, aggiuntivo
rispetto a quelli finanziati con risorse statali per la Scuola di Specializzazione in
..... della Facoltà di..... previo

finanziamento della Società

..... di un contratto
annuale di formazione specialistica da erogare a favore del candidato, in possesso dei prescritti
requisiti di legge, che risulti utilmente collocato nella graduatoria unica nazionale di merito per
l'ammissione alla predetta Scuola nello stesso anno accademico.

La mancata attivazione comporterà la nullità della presente convenzione e la restituzione alla
Società di tutto quanto
versato e garantito per la richiesta di attivazione del summenzionato contratto aggiuntivo.

Art. 2 – Requisiti del medico assegnatario del contratto aggiuntivo (da compilare solo se richiesti)

Il contratto di formazione specialistica aggiuntivo, finanziato interamente dalla società
.....
è destinato al medico è in possesso dei seguenti requisiti:

.....
.....
.....

La stipula includerà un'appendice contrattuale contenente le specifiche clausole aggiuntive,
approvate con successivo decreto ministeriale.

Art. 3 – Finanziamento dei contratti aggiuntivi

Per l'attivazione del contratto annuale di formazione specialistica medica di cui all'1, la Società
.....

Si impegna a versare:

- a) la somma di Euro 22.700,00 (importo annuo fisso del contratto di formazione specialistica);
- b) una somma variabile, che non potrà eccedere il 15% di quella fissa;
- c) una somma pari al 10% del trattamento economico annuo onnicomprensivo(importo annuo fisso più la somma variabile) quale contributo forfettario di funzionamento inteso a sopperire alle spese amministrative e di gestione che l'Ateneo deve sostenere in relazione all'istituzione di contratti di formazione specialistica aggiuntivi.

La somma di cui all'art. 3 comma b viene stabilita, per i contratti finanziati per l'a.a.
....., in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica del
medico ed in euro 3.300,00 per ciascuno degli anni successivi della Scuola di Specializzazione.
Tale importo potrà essere successivamente variato in base alla determinazione annuale stabilita
da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Contestualmente la Società.....si



impegna ad inviare il testo convenzionale debitamente sottoscritto e la fidejussione di cui all'art. 10 a copertura della corresponsione del trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Art. 4 – Modalità di erogazione

Il finanziamento relativo al primo anno sarà corrisposto, di cui all'art.3, in un'unica soluzione mediante bonifico bancario tramite bonifico alle Coordinate bancarie dell'Università Sapienza di Roma presso Unicredit - codice ente 9001778 - codice IBAN IT 71 I 02008 05227 000400014148, codice BIC SWIFT: UNCRITM1153, specificando nella causale "*finanziamento posto aggiuntivo, la Scuola di Specializzazione, la relativa Facoltà e l'anno accademico di riferimento*".

Copia della ricevuta del bonifico deve essere allegata al presente testo convenzionale debitamente sottoscritto e dovrà pervenire all'Università tramite pec protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il 9 aprile 2021 (data eventualmente prorogabile in relazione alle disposizioni ministeriali precedenti l'uscita del bando per l'a.a. 2020/2021) insieme alla fideiussione di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Le modalità ed i tempi per poter effettuare, da parte della Società i versamenti a copertura della corresponsione del trattamento economico annuo onnicomprensivo successivo al primo anno del contratto di formazione specialistica medica, oggetto della presente convenzione, saranno comunicati da Sapienza Università di Roma alla Società tramite pec all'indirizzo

La Società..... è quindi, tenuta a garantire il versamento delle successive annualità di cui all'art. 3 della presente convenzione per tutta la durata del corso di studi della Scuola di Specializzazione in relativo alla Facoltà di con inizio nell' anno accademico

Art. 5 – Conflitto d'interesse

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Università del beneficiario del contratto aggiuntivo, le persone fisiche sono tenute ad inviare, con pec, all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" una dichiarazione che attesti l'inesistenza di vincoli matrimoniali, di parentela od affinità con il candidato risultato assegnatario del contratto di formazione specialistica. Le Persone Giuridiche inviano la suddetta dichiarazione, firmata dal proprio rappresentante legale, laddove l'inesistenza di vincoli opera nei confronti dei proprietari, dirigenti, amministratori e/o membri del Consiglio d'Amministrazione delle Società. Analoga dichiarazione va rilasciata, dall'organo di rappresentanza, delle Persone Giuridiche Pubbliche, associazioni, fondazioni, O.N.L.U.S. ed Enti morali. In caso di vincoli matrimoniali, di parentela od affinità non si può dare luogo all'attribuzione del contratto di formazione specialistica.

L'Università procederà, successivamente, alla restituzione degli importi versati, trattenendo, a titolo di rimborso spese, il 10% del trattamento economico annuo onnicomprensivo.

Art. 6 –Finanziamento di periodi di sospensione

Il Decreto Legislativo n. 368 del 1999 all'art. 40 prevede che il medico in formazione specialistica, in caso di impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e malattia, sospenda il periodo di formazione. Durante i periodi di sospensione della formazione al medico compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico per un periodo di tempo complessivamente massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso

Art. 7 – Fideiussione

La Società stipula una fideiussione, bancaria o assicurativa, il cui importo, calcolato in base al trattamento economico onnicomprensivo, secondo quanto stabilito nell'art. 3 della presente convenzione andrà moltiplicato per n. anni di durata della Scuola di Specializzazione, successivi al primo, integrato di un ulteriore anno, aggiuntivo ai precedenti, che dovrà garantire la corresponsione del trattamento economico annuo che è pari ad euro 25.000,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione, ad euro 26.000,00 per ciascuno degli anni successivi, ad euro 22.700,00 per



l'eventuale anno suppletivo (dovuto per eventuali periodi di sospensione dell'attività formativa). Dovrà essere inoltre garantita una somma pari al 10% dell'importo finanziato per la durata ordinaria della scuola, quale contributo forfettario di funzionamento di cui all'art.3 della presente convenzione.

Art. 8 – Risoluzione anticipata

La Società
ha la possibilità di recedere anticipatamente dagli impegni assunti con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" solo in caso di anticipata risoluzione del contratto di formazione annuale specialistica firmato dal medico beneficiario del contratto aggiuntivo. Le cause di risoluzione anticipata sono quelle stabilite dall'art. 37 comma 5 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

ART. 9 – Trattamento dati

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione a quanto previsto dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Art. – 10 Efficacia

La presente convenzione ha efficacia per tutta la durata del contratto di formazione specialistica aggiuntivo della scuola di specializzazione in della Facoltà anno accademico
La convenzione si intende prorogata nel caso in cui il contratto con lo specializzando sia prorogato per il verificarsi di una o più delle cause di sospensione della formazione specialistica di cui all'art. 6.

Art. 11 – Registrazione imposta di bollo

La convenzione, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione sono a carico del finanziatore del contratto di formazione specialistica annuale aggiuntivo.

Art. 12. – Controversie

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 13. – Firma

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"LA
RETTORICE

PER